

Approvato con
Delibera
N.45/cc del
18.04.00

**Modificati artt.
60 (I c.) e
62 (3[^] c.)
Con delibera
nr.142/CC
Del 24.11.2000**

**Modificati
artt.13, 43,45 e
58 con delibera
nr.73/CC del
27.6.2001**

**Modificati
artt.58 e 60 con
delibera
nr.42/CC/04**

**Aggiunto l'art.
36-bis
Delibera C.C.
nr. 109 del
28.10.2005**

**Modificati artt.
58, 60, 61 e 62
ed aggiunti da
artt. 62-bis a 62-
nonies
Delibera C.C. n.
19 del
09.03.2007**

**Modificato con
deliberazione
c.c. n. 46 del
09.04.2010**

**Modifica art.45
con delibera
n.12/CC del
27.1.2011**

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

TITOLO I

IL COMUNE

ART.1 (Il Comune)

Il Comune, quale Ente autonomo nei limiti dell'ordinamento dello Stato Italiano, rappresenta tutti gli interessi della Comunità locale ed impronta le proprie azioni ai principi fondamentali enunciati dalle leggi e dallo Statuto comunale.

TITOLO II

SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART.2 (Luogo delle adunanze)

Le sedute del consiglio comunale si svolgono nell'apposita sala del palazzo comunale,.

Il Presidente del Consiglio Comunale, sentita la conferenza dei Capogruppo, può disporre che la riunione consiliare si svolga in altro luogo.

Nel caso di cui al comma precedente la riunione è possibile a condizione che sia assicurato il normale accesso del pubblico nel luogo della riunione e che sia garantito ai consiglieri il normale svolgimento delle proprie funzioni.

ART.3 (Convocazione)

Della convocazione del Consiglio Comunale deve essere data apposita notizia al pubblico con la pubblicazione almeno cinque giorni prima della seduta all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici dell'avviso.

Per i fini di cui al precedente comma potranno anche essere utilizzati altri mezzi di comunicazione.

ART.4 (Modalità di svolgimento delle sedute)

Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla legge.

Il Consiglio comunale, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, può stabilire che determinati oggetti siano trattati in seduta segreta.

ART. 4 bis (consiglio comunale aperto)

La trattazione di argomenti di particolare interesse per tutta la comunità locale, può essere effettuata in sede di consiglio comunale aperto.

Alle sedute del consiglio comunale aperto la popolazione è invitata a partecipare, senza diritto di voto, e ad intervenire nella discussione dell'argomento all'ordine del giorno.

Qualora alla trattazione dell'argomento debba seguire una votazione, al termine della discussione il consiglio comunale aperto viene dichiarato chiuso e si procede alle ordinarie operazioni di voto. Il pubblico può continuare ad assistere ai lavori del Consiglio secondo le ordinarie modalità.

Il consiglio comunale aperto è convocato dal Presidente con le consuete modalità, ma deve essere adeguatamente pubblicizzato.

Il consiglio comunale aperto può essere convocato in luogo diverso dalla sede comunale per esigenze tecnico-organizzative che possano favorire la più ampia partecipazione della popolazione.

Almeno una volta l'anno viene convocato un consiglio comunale aperto, al quale sono espressamente invitati, per il tramite dei rispettivi Presidenti, i Comitati territoriali di Partecipazione, per la discussione dei programmi annuali dell'Amministrazione.

ART.5 (Utilizzo degli spazi)

La sala delle riunioni deve riservare idonei spazi per il pubblico e per gli addetti alla stampa ed ai mezzi d'informazione.

ART.6 (Vigilanza)

Durante le sedute consiliari deve essere assicurato dal servizio polizia municipale idoneo servizio di vigilanza.

ART.7 (Supporto all'attività del Consiglio Comunale)

Alle sedute del Consiglio comunale deve essere presente un dipendente incaricato di collaborare con il segretario comunale per riportare gli interventi dei consiglieri ed i termini della discussione svolta prioritariamente attraverso l'utilizzo di apparecchi di registrazione.

In coincidenza con la seduta del Consiglio Comunale il Segretario comunale può disporre la presenza negli uffici di personale capace di fornire informazioni e reperire pratiche che eventualmente dovessero essere richieste durante la seduta consiliare.

Il personale di cui ai precedenti comma non può comunque essere presente alle sedute segrete.

ART.8 (Soggetto competente alla convocazione)

Le sedute del Consiglio comunale sono convocate dal Presidente del Consiglio comunale nel rispetto di quanto previsto dall'art. 24 comma 1 lettera b) e c) dello Statuto comunale.

TITOLO III AVVISO DI CONVOCAZIONE

ART.9 (Tempi di consegna delle convocazioni)

Il servizio affari generali, in relazione alle disposizioni dal Presidente del Consiglio comunale, deve far pervenire ad ogni consigliere l'avviso di convocazione, da consegnare almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

Per le convocazioni aventi carattere d'urgenza e comprensive di quelle previste dall'art.24 comma 1 lett.c secondo capoverso dello Statuto comunale l'avviso deve essere recapitato almeno 24 ore prima della seduta.

ART.10 (Argomenti trattabili in Consiglio Comunale)

Nessun argomento può essere trattato se non risulta iscritto all'ordine del giorno.

Solo in caso di comprovata urgenza, oltre che nell'ipotesi disciplinata all'art. 45, 3° e 4° capoverso, su proposta del Presidente del Consiglio Comunale e previa unanime decisione dei consiglieri presenti, è ammessa la deroga al principio di cui al comma precedente.

ART.11 (Modalità di consegna dell'avviso di convocazione)

L'avviso di convocazione del consiglio comunale va consegnato direttamente al consigliere comunale o al domicilio nel Comune di Vicchio dallo stesso indicato.

La consegna è valida anche se il consigliere è assente purchè sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra indicata dallo stesso consigliere.

Sono altresì ritenute valide le comunicazioni effettuate via fax o posta elettronica purchè autorizzate in forma scritta dal consigliere comunale.

Il personale incaricato è tenuto a produrre la documentazione comprovante l'avvenuta consegna dell'avviso.

ART.12 (Modalità di indicazione degli argomenti)

Gli argomenti da trattare devono essere indicati, nell'avviso di convocazione, in maniera chiara ed in modo tale da non far sorgere dubbi o equivoci sulle materie da discutere.

ART.13 (Ordine di iscrizione degli argomenti e tempi di discussione)

Nella formulazione dell'ordine del giorno gli argomenti vanno iscritti come segue:

- a – richieste di livelli istituzionali diversi
- b – comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale
- c – comunicazioni del Sindaco
- d - comunicazioni e domande d'attualità
- e – ratifica di atti deliberati dalla Giunta Municipale
- f – pratiche rimaste da trattare nella seduta precedente
- g – oggetti stabiliti dal Presidente del Consiglio Comunale con precedenza per interrogazioni, mozioni od interpellanze

Per la discussione di interrogazioni o interpellanze è previsto il tempo massimo di un'ora. Qualora al termine dell'ora fosse in corso la discussione di un argomento verrà concesso il tempo necessario per la conclusione della discussione ed eventuali interrogazioni o interpellanze successive verranno rinviate alla seguente seduta del Consiglio.

E' facoltà del Presidente, qualora ne rilevi la necessità, prolungare la discussione di interrogazioni o interpellanze oltre l'ora prevista dandone motivazione al Consiglio.

ART.14 (Verbali delle sedute precedenti)

All'inizio della seduta viene data lettura dei provvedimenti adottati nella seduta precedente redatti dal Segretario Comunale.

Su tale atto non può essere aperta la discussione.

Ogni consigliere ha diritto di fare eventuali precisazioni per puntualizzare meglio il proprio pensiero in merito a quanto riportato nei verbali della seduta precedente.

ART.15 (Modifiche all'ordine di trattazione degli argomenti)

Con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, su richiesta anche di un singolo consigliere, può essere disposta una trattazione degli argomenti all'ordine del giorno diversa da quella disposta dall'avviso di convocazione.

ART.16 (Deposito e accesso agli atti del Consiglio Comunale)

Contestualmente all'invio degli avvisi di convocazione occorre depositare, presso la segreteria comunale, debitamente istruite, tutte le pratiche da trattare nella seduta consiliare.

Ogni consigliere può prenderne visione nelle ore e nei giorni di apertura degli uffici.

I responsabili dei servizi che hanno istruito la pratica sono tenuti, se richiesti, a fornire notizie e delucidazioni ai consiglieri.

I consiglieri non possono asportare atti o documenti facenti parte delle pratiche messe a loro disposizione, ma richiederne copia.

ART.17 (argomenti aggiuntivi all'ordine del giorno)

Solo in caso di comprovata necessità per pratiche il cui iter procedurale relativo a fattori esterni al Comune di Vicchio si è concluso dopo la stesura dell'avviso di convocazione del consiglio comunale, il Presidente del Consiglio può disporre l'aggiunta di argomenti all'ordine del giorno da notificare ai consiglieri comunali con le modalità di cui al precedente art.11

TITOLO IV **SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE**

ART.18 (Accertamento del numero legale)

All'ora stabilita per la riunione, il Presidente del Consiglio Comunale, unitamente al Segretario, si reca nella sala consiliare.

Prima di dichiarare aperta la seduta, il Presidente invita il Segretario a procedere all'appello dei consiglieri e qualora accerti che non sia stato raggiunto il numero di otto consiglieri (escluso il Sindaco) dispone che siano effettuati due ulteriori appelli a distanza di mezza ora l'uno dall'altro. Espletati inutilmente gli ulteriori tentativi la seduta verrà dichiarata deserta previa stesura di apposito verbale nel quale saranno indicati i nominativi dei consiglieri presenti.

ART.19 (Sedute di seconda convocazione)

E' seduta di seconda convocazione quella che succede ad una precedente dichiarata deserta per mancanza di numero legale.

La seduta di seconda convocazione, da tenersi entro una settimana dalla seduta deserta, deve essere fatta con avvisi scritti da consegnarsi ai consiglieri comunali nelle forme previste dal presente regolamento entro 48 ore dalla convocazione.

Circa le modalità e il numero dei consiglieri presenti per la validità della seduta valgono le stesse disposizioni di cui al precedente art. 18.

ART.20 (Bandiere)

Nei giorni in cui si tengono le sedute consiliari, la bandiera nazionale e quella europea vengono esposte al balcone del palazzo comunale.

ART.21 (Moderazione della discussione)

Il Presidente del Consiglio Comunale dirige la discussione, concede la parola ai consiglieri che la richiedono e dispone le votazioni proclamandone l'esito.

Il Presidente del Consiglio Comunale è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine delle sedute consiliari.

ART.22 (Turbative al corretto svolgimento della discussione)

Il Presidente del Consiglio Comunale deve richiamare i consiglieri che trascendono nella discussione ed i consiglieri che interrompono o che comunque turbano lo svolgimento delle sedute consiliari. Dopo due infruttuosi richiami il Presidente ha facoltà di togliere la parola al consigliere inadempiente

ART.23 (Accesso del pubblico ai locali dell'adunanza)

Il pubblico ha libero accesso alla sala consiliare nell'apposito settore ove è vietato introdurre armi o altro materiale contundente. Durante la seduta consiliare il pubblico dovrà rimanere in silenzio. E' conseguentemente vietato fare uso di telefoni cellulari od altri strumenti sonori.

Nessuna persona estranea potrà avere accesso nella parte riservata ai consiglieri comunali, fatta eccezione per il Segretario Comunale, i membri della Giunta Municipale, il personale del comune di cui al precedente art.7 e le persone eventualmente invitate .

Il Presidente per assicurare il rispetto della disciplina nell'aula può sospendere la seduta e richiedere l'intervento degli organi di polizia.

ART.24 (Comunicazioni)

Accertata la presenza del numero legale per rendere valida la seduta il Presidente la dichiara aperta. Dopo gli adempimenti di cui all'art.14 il Presidente ed il Sindaco procedono a fare al Consiglio Comunale le rispettive comunicazioni. Il tempo riservato a tali adempimenti , comprensivo di eventuali interventi non può superare di norma i 45 minuti.

ART.25 (Interventi dei consiglieri)

I consiglieri pronunciano i loro interventi rivolgendosi al Presidente riferendosi esclusivamente agli argomenti in discussione. In caso contrario il Presidente può invitare il consigliere ad attenersi ai temi in discussione: ove il consigliere persista il Presidente può invitarlo a concludere.

Non sono ammesse discussioni fra consiglieri.

ART. 25 bis (Comunicazioni e domande d'attualità)

Ciascun Consigliere comunale può effettuare comunicazioni in apertura di seduta, per non più di tre (3) minuti, purché ne faccia richiesta al Presidente del Consiglio comunale prima dell'inizio della seduta, indicando l'argomento.

Sulle comunicazioni dei consiglieri non sono consentite repliche.

Ciascun Consigliere può inoltre formulare domande d'attualità su fatti recenti accaduti in un momento successivo all'ultima seduta della Conferenza dei Capigruppo. Le domande di attualità e le comunicazioni di cui ai commi precedenti devono interessare l'Amministrazione comunale o questioni di particolare importanza ed urgenza riguardanti l'attività dell'Amministrazione.

Le domande di attualità, che devono essere formulate per iscritto in modo sintetico, sono rivolte al Sindaco e presentate presso l'ufficio protocollo entro le ore 10.00 del giorno in cui si tiene la seduta del Consiglio ovvero, in caso di convocazione del consiglio in orario mattutino, entro le ore 12 del giorno precedente la seduta. Copia della domanda è subito trasmessa, a cura dell'ufficio segreteria, al Presidente, al Sindaco e all'Assessore interessato.

Il Sindaco, o l'Assessore da lui delegato, risponde nel tempo massimo di due minuti; uguale tempo è concesso al Consigliere per replicare.

In ciascuna seduta il tempo destinato, complessivamente, alle comunicazioni dei Consiglieri e alle domande d'attualità non può eccedere i trenta minuti; esse vengono svolte in base all'ordine di presentazione all'ufficio protocollo. Ciascun Consigliere non può presentare più di una comunicazione o domanda di attualità per ogni seduta.

Il Presidente del Consiglio comunica all'inizio della seduta le motivazioni dell'eventuale inammissibilità delle richieste di cui al presente articolo.

ART.26 (Ordine e tempi degli interventi)

Sugli argomenti all'ordine del giorno il Presidente, dopo aver dato la parola al relatore la concede agli altri consiglieri secondo l'ordine di richiesta. Gli interventi non possono avere la durata superiore a 15 minuti.

ART.27 (Articolazione della discussione sul medesimo argomento)

Nessun consigliere può parlare più di due volte sullo stesso argomento.

Il proponente o il relatore aprono la discussione; il Presidente ha sempre la facoltà di parlare per ultimo.

Nessun intervento può essere interrotto e rimandato per la sua conclusione ad una seduta successiva.

E' consentito soltanto un ulteriore intervento per fatto personale o per mozione d'ordine.

ART. 27 BIS (seduta consiliare per l'approvazione del bilancio)

In occasione dell'approvazione del bilancio comunale di previsione è convocata apposita seduta consiliare.

Nella predetta seduta è consentita la sola trattazione degli argomenti inerenti il bilancio.

ART.28 (Fatti personali)

Sussiste fatto personale quando un consigliere sia fatto oggetto di apprezzamenti sulla propria condotta o gli vengano attribuite opinioni diverse da quelle espresse.

In questo caso chi chiede la parola deve indicare l'oggetto del fatto personale.

ART.29 (Mozione d'ordine)

E' mozioni d'ordine il richiamo alle norme di legge o di regolamento, ovvero il rilievo sul modo con il quale sia stata posta la questione o col quale si intenda procedere alla votazione.

Sulla mozione d'ordine decide il Presidente. Qualora la decisione del Presidente non sia accettata dal consigliere che ha proposto la mozione, la decisione spetta al consiglio con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

Il consigliere che chiede la parola per mozione d'ordine ha la precedenza rispetto agli altri interventi.

ART.30 (Emendamenti)

I consiglieri che intendono presentare emendamenti alla proposta in discussione devono presentarli al Presidente.

ART.31 (Conclusione della discussione)

Il Presidente dichiara chiusa la discussione quando si siano esauriti gli interventi degli iscritti a parlare.

TITOLO V **VOTAZIONI**

ART.32 (Tipologie di votazione)

Le votazioni avvengono per alzata di mano e per schede segrete

ART.33 (Modalità di votazione)

Durante le votazioni a nessun consigliere è concessa la facoltà di intervenire.

Nelle votazioni con schede segrete non è consentito fare dichiarazioni di voto.

Il consigliere che entra in aula può partecipare alla votazione qualora la stessa sia ancora in corso.

Qualora la votazione avvenga per schede segrete il consigliere che entra in aula non può partecipare al voto qualora sia stato dato inizio allo spoglio delle schede.

ART.34 (Scrutatori)

Nei casi di votazione segreta, da effettuarsi nei soli casi previsti dalla legge, il Presidente chiama tre consiglieri ad espletare le funzioni di scrutatore scegliendoli fra i gruppi consiliari costituiti.

ART.35 (Votazione segreta)

Si effettuano con schede segrete le votazioni riguardanti persone o nomine di commissioni.

Quando le commissioni comprendono membri effettivi e membri supplenti per la loro nomina occorre procedere a distinte votazioni.

La votazione segreta non si effettua per quelle persone che fanno parte di diritto della commissione o per le nomine che per legge spettano al Presidente o al Sindaco.

ART.36 (Astensione e assenza dalla votazione – Dichiarazioni di voto)

Il consigliere che intende assentarsi al momento della votazione deve dichiararlo prima che questa abbia inizio.

Il consigliere che intende astenersi dalla votazione segreta deve dichiararlo prima che questa abbia inizio.

Il consigliere che intende astenersi dalla votazione palese può dichiararlo al momento della votazione.

Il numero degli astenuti si computa in quello necessario per rendere valida la seduta ma non nel numero dei votanti.

Prima che si dia inizio alla votazione possono aversi le dichiarazioni di voto da farsi da un solo componente di ogni gruppo consiliare rappresentato in Consiglio.

Qualora uno o più consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal capogruppo hanno diritto di intervenire precisando la loro posizione.

La durata di ogni dichiarazione di voto non può eccedere i cinque minuti.

ART. 36-bis (Criteri applicabili per i casi di parità di voto)

Nelle votazioni per la designazione di rappresentanti del Consiglio Comunale -comunque denominati - in altri Enti o in articolazioni interne

allo stesso Consiglio Comunale, ove venga a determinarsi una situazione di parità, si considera eletto il Consigliere Comunale che abbia ottenuto la cifra elettorale più alta; per cifra elettorale dei consiglieri eletti in quanto candidati alla carica di Sindaco, si considera la somma dei voti da esso ottenuti più il numero di preferenze del candidato consigliere più votato della lista collegata, aumentato di uno.

In caso di ulteriore parità si considera eletto il consigliere che, rispetto a quelli già eletti, risponde al criterio dell'alternanza di genere e, quindi, quello di minore anzianità anagrafica.

TITOLO VI INTERROGAZIONI –INTERPELLANZE –MOZIONI

ART.37 (Diritti dei consiglieri)

Ogni consigliere può presentare interrogazioni, interpellanze e ordini del giorno e fare segnalazioni o raccomandazioni su argomenti di competenza del comune.

ART.38 (Interrogazione: definizione)

L'interrogazione consiste nella domanda rivolta all'amministrazione se un fatto sia vero, se di esso sia informata l'amministrazione e se questa, nel caso che il fatto sia vero, abbia adottato o stia per adottare provvedimenti in proposito.

ART.39 (Forme dell'interrogazione)

Le interrogazioni possono assumere le seguenti forme:

- a) Interrogazione con risposta orale da fornire in consiglio comunale
- b) Interrogazione con risposta scritta da fornire al consigliere comunale presentatore e a tutti i capigruppo.

ART.40 (Modalità e risposta alle interrogazioni)

Per le interrogazioni di cui al punto b) del precedente art.39 la risposta deve essere fornita entro 30 giorni dalla presentazione.

ART.41 (Iscrizione delle interrogazioni all'ordine del giorno)

Le interrogazioni di cui alla lettera a) del precedente art.39 devono essere poste all'ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio comunale ed il cui avviso non sia stato ancora formulato dal Presidente del Consiglio e consegnato al servizio affari generali per gli adempimenti di cui all'art.9 del presente regolamento.

ART.42 (Trattazione dell'interrogazione)

Durante la seduta del consiglio comunale, per le interrogazioni presentate nelle forme disciplinate dal precedente art. 39, lettere a) e b), l'interrogante illustra brevemente l'interrogazione. Il Presidente concede la parola al Sindaco o all'assessore al ramo per la risposta. Per le interrogazioni di cui all'art. 39, lettera b) è facoltà del presentatore chiedere l'integrale lettura della risposta scritta. .

La risposta a ciascuna interrogazione potrà dar luogo a replica dell'interrogante

Il tempo concesso all'interrogante per tale dichiarazione non potrà superare la durata di tre minuti.

Qualora l'interrogante non sia presente in aula, l'interrogazione verrà rinviata ad opera del Presidente alla seduta successiva in ordine di priorità.

ART.43 (Interpellanza: definizione e iscrizione all'ordine del giorno)

L'interpellanza consiste nella domanda fatta circa i motivi e gli intendimenti della condotta dell'amministrazione per un determinato affare.

Il consigliere che intende presentare una interpellanza deve farlo in forma scritta.

L'interpellanza è iscritta all'ordine del giorno del consiglio comunale secondo le modalità stabilite dal precedente art.41.

ART.44 (Trattazione dell'interpellanza)

Per la trattazione delle interpellanze il presentatore le illustra brevemente e il Presidente concede la parola al Sindaco o all'Assessore al ramo per le relative spiegazioni.

L'interpellante può dichiarare in un tempo massimo di cinque minuti se sia soddisfatto o meno delle spiegazioni.

ART.45 (mozione: iscrizione e trattazione)

Ogni consigliere può presentare al consiglio comunale mozioni al fine di promuovere una deliberazione del consiglio comunale su un determinato argomento.

L'argomento viene iscritto all'ordine del giorno del consiglio comunale secondo le modalità stabilite dal precedente art.41.

Durante la seduta consiliare è consentito a ciascun consigliere presentare mozioni purchè sussistano ragioni di motivata urgenza ed opportunità.

L'ammissibilità delle mozioni, di cui al precedente capoverso, è stabilita dal presidente del consiglio sentita la conferenza dei capigruppo.

Sulle mozioni ogni consigliere ha facoltà di presentare emendamenti da porre in discussione e, solo nel caso di assenso del presentatore o del primo firmatario, eventualmente in votazione al Consiglio Comunale. In questa ipotesi il Consiglio Comunale procederà a votazioni distinte sugli emendamenti presentati e sulla mozione.

Qualora il presentatore o primo firmatario non abbia espresso il proprio assenso alla votazione sugli emendamenti si dovrà procedere alla espressione del voto del Consiglio Comunale sul testo originario della mozione.

In caso di mancato assenso del presentatore o primo firmatario alla votazione sugli emendamenti, il presentatore degli emendamenti ha facoltà di porre in votazione il testo da lui emendato successivamente alla votazione del testo originario della mozione.

Il presentatore della mozione ha disposizione non più di dieci minuti di tempo per illustrarla. Il presentatore di emendamenti ha a disposizione non più di cinque minuti di tempo per illustrarli.

L'illustrazione della mozione e degli emendamenti può essere preceduta dalla lettura da parte dei presentatori.

Ogni consigliere, incluso il presentatore, ha diritto di intervenire solo una volta per una durata massima di sette minuti.

ART.46 (Riunione per argomento)

Su proposta del Presidente del Consiglio Comunale e con l'accordo dei proponenti, le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni su argomenti identici, connessi od analoghi, possono essere riuniti per la discussione.

ART.47 (Proponente)

Ogni consigliere può sottoscrivere mozioni, emendamenti, interrogazioni, interpellanze presentati da altri consiglieri; agli effetti della discussione è considerato come proponente il primo firmatario.

Qualora al momento della discussione il primo firmatario non sia presente in aula, viene sostituito dal secondo firmatario o in assenza dal successivo. Per le interrogazioni è fatto salvo quanto previsto all'ultimo comma dell'art.42

ART.48 (Modalità di effettuazione delle comunicazioni)

In apertura di seduta il Presidente del Consiglio Comunale e il Sindaco, secondo quanto previsto dall'art.13 lett. b) e c) del presente regolamento,

possono fare comunicazioni su fatti o argomenti di particolare importanza e rilievo non concernenti oggetti o materie poste all'ordine del giorno e che non comportino l'adozione di atti deliberativi.

E' facoltà del Presidente del Consiglio Comunale di aprire la discussione sulle comunicazioni di cui al precedente comma e concedere la parola ai consiglieri che ne facciano richiesta: gli interventi dovranno essere limitati a non più di cinque minuti".

Nel caso in cui il Presidente decida di non aprire la discussione mentre un consigliere ne fa richiesta la decisione definitiva spetta al Consiglio Comunale con il voto della maggioranza dei presenti.

ART.49 (Partecipazione del Segretario Comunale alle sedute)

Alle sedute del Consiglio Comunale partecipa il Segretario Comunale con l'obbligo di espletare tutte le funzioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti in materia compreso quello di verbalizzare quanto deciso dal consesso.

In caso di assenza od impedimento dello stesso le funzioni sono assunte dal funzionario del Comune al quale sono state conferite, a norma dell'art.46 dello statuto comunale, le funzioni di vice-segretario.

ART.50 (Funzioni del Segretario Comunale)

Il segretario coadiuva il Presidente in tutte le operazioni volte ad assicurare il normale svolgimento dei lavori consiliari.

Nelle votazioni per scrutinio segreto il Segretario è tenuto, unitamente agli scrutatori, a distruggere le schede dopo che sia stato dichiarato l'esito della votazione senza contestazione. Nei casi di contestazione, le schede, previa redazione di regolare verbale, vanno conservate in plico sigillato, per essere disponibili per gli eventuali successivi provvedimenti.

ART.51 (Verbali delle sedute)

Il segretario redige il processo verbale delle sedute.

A tal fine deve indicare su apposito registro:

- 1 – la data e l'ora della seduta
- 2 – il nome e il cognome dei consiglieri presenti e di quelli assenti
- 3 – l'argomento che è stato trattato
- 4 – il sunto dalla discussione e l'indicazione dell'esito della votazione.

Copia del verbale di ogni seduta sarà affisso all'Albo Pretorio.

ART.52 (Verbali delle sedute segrete)

I verbali delle sedute segrete devono essere conservati in apposito specifico registro con un proprio numero progressivo seguito dalla dizione “seduta segreta”.

Alla seduta segreta devono assistere solo i consiglieri e il segretario comunale.

ART.53 (Compilazione e pubblicazione degli atti)

Avvalendosi del servizio di segreteria il Segretario Comunale dà disposizioni per completare i provvedimenti con l'indicazione dei Consiglieri presenti e votanti, di quelli intervenuti nel dibattito e dell'esito della votazione.

Gli atti predisposti secondo quanto indicato al precedente comma vengono sottoscritti dal segretario e dal Presidente del Consiglio Comunale, pubblicati all'albo pretorio del comune, inviati, se ed in quanto dovuto all'organo di controllo e trasmessi in elenco ai capigruppo consiliari e agli altri organismi previsti dai regolamenti comunali.

ART.54 (Rilegatura e registrazioni)

Al termine di ogni anno viene provveduto alla raccolta, in volumi rilegati, dei provvedimenti adottati dal Consiglio Comunale.

Le eventuali registrazioni su nastro vengono conservate nell'ufficio segreteria.

TITOLO VII

CONFERENZA DEI CAPOGRUPPO

ART.55 (Composizione e funzioni della Conferenza dei Capigruppo)

La conferenza dei capigruppo, secondo quanto previsto dall'art. 29 dello statuto comunale è costituita dal Presidente del Consiglio comunale che la presiede e dai capigruppo consiliari.

La conferenza dei capigruppo si pronuncia su:

- programmazione e calendario delle sedute consiliari
- questioni attinenti gli argomenti da iscriverne all'ordine del giorno del consiglio comunale. (In questo caso la conferenza deve essere convocata prima della formazione definitiva dell'ordine del giorno, salvo nei casi di urgenza previsti dal precedente art.9)
- questioni procedurali e di interpretazione di norme e di regolamenti
- comunicazioni da rivolgere al consiglio comunale
- istanze che i capigruppo possono rappresentare in merito alle esigenze dei rispettivi gruppi.
- Ogni altro argomento che la conferenza, a proprio unanime giudizio, ritenga di dover trattare al proprio interno.

Sulla programmazione e sul calendario delle sedute del consiglio comunale le decisioni della conferenza sono definitive in caso di unanimità di

consensi. In caso di dissenso da parte di uno o più componenti della conferenza la decisione sarà rimessa al consiglio comunale nella prima seduta utile.

ART.56 (Convocazione della Conferenza dei Capigruppo)

L'avviso di convocazione della conferenza dei capigruppo deve essere inviato anche al Sindaco che avrà la facoltà di partecipare ai lavori della conferenza.

Possono partecipare alla conferenza su designazione ed in sostituzione dei rispettivi capogruppo altri consiglieri e, su invito del presidente, altri soggetti istituzionali tecnici o politici.

TITOLO VIII GRUPPI CONSILIARI

ART.57 (Supporto ai gruppi consiliari)

Ai fini del rispetto di quanto previsto dall'art.29 comma 5 dello Statuto Comunale ogni gruppo consiliare regolarmente costituito potrà avvalersi, compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio affari generali, delle prestazioni del personale comunale appositamente incaricato per la richiesta di documentazione, convocazione di incontri, consultazione di atti ed altre esigenze di carattere funzionale strettamente correlate alle attività istituzionali del gruppo consiliare.

All'interno del palazzo comunale dovrà essere predisposto apposito spazio, fornito di arredi e linea telefonica, a disposizione dei gruppi consiliari.

TITOLO IX COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI E SPECIALI

Art. 58 (Competenze delle Commissioni consiliari permanenti)

In ottemperanza dell'art. 27 dello Statuto comunale sono istituite le seguenti Commissioni consiliari permanenti per materia:

I - affari legali, rapporti istituzionali, solidarietà, cooperazione e relazioni internazionali - automazione, servizi demografici, statistica e toponomastica - risorse umane ed organizzazione - bilancio, bilancio partecipativo, politiche finanziarie, economato e patrimonio - politiche partecipative e delle pari opportunità fra i cittadini e fra i generi, decentramento amministrativo - polizia municipale, sicurezza e decoro del territorio, protezione civile - programmazione, controllo e partecipazioni societarie;

II - politiche sociali e dell'accoglienza – rapporti con il volontariato e l'associazionismo – programmazione sanitaria – cultura delle differenze e della pace – politiche giovanili – produzione culturale – turismo e promozione dei luoghi, delle tradizioni, della memoria e delle manifestazioni storiche e culturali – attività produttive – agricoltura - artigianato – commercio – nuove professionalità e lavoro atipico – tutela dei diritti dei consumatori – pubblica istruzione – asili nido – attività ludico-ricreative – attività sportive;

III – tutela del territorio e dell'ambiente – urbanistica e pianificazione territoriale - infrastrutture e viabilità – mobilità e trasporti – politiche ambientali, energetiche e della vivibilità urbana – lavori pubblici, accessibilità ed interventi per persone con mobilità ridotta – manutenzione del patrimonio comunale - politiche della residenza e della casa, edilizia privata e convenzionata;

ART.59 (Attività di studio e approfondimento)

Nell'ambito delle funzioni indicate all'art.27 comma 2 dello statuto comunale le commissioni consiliari permanenti esplicano attività di studio e di approfondimento delle materie di propria competenza ai fini di una approfondita e specifica trattazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.

A tale proposito possono chiedere al Presidente del consiglio comunale l'iscrizione all'ordine del giorno di specifiche comunicazioni inerenti l'attività della commissione, svolgere indagine conoscitive e consultazioni su argomenti e materie di propria competenza.

Art. 60 (Composizione delle Commissioni permanenti)

1. Il Presidente del Consiglio comunale ed il Sindaco non possono essere designati a far parte di alcuna Commissione consiliare permanente per materia.
2. Le Commissioni permanenti sono costituite da un (1) consigliere per ogni Gruppo consiliare di minoranza e da un numero di Consiglieri di maggioranza almeno uguale al totale dei Consiglieri di minoranza.
3. I criteri di composizione delle Commissioni di cui al comma precedente si attuano salva la possibilità di rinuncia alla rappresentanza da parte di singoli Gruppi consiliari o per effetto di decadenza ai sensi del successivo articolo 62-sexies.
4. Il Consigliere commissario, se impedito a partecipare ad una singola seduta della Commissione, può – informandone il Presidente almeno ventiquattro (24) ore prima - farsi supplire per la stessa seduta da altro Consigliere dello stesso Gruppo, non già facente parte della Commissione; la supplenza del componente la Commissione appartenente ad un Gruppo costituito da un solo Consigliere può

avvenire con un Consigliere di altri Gruppi purché non venga alterato il rapporto numerico maggioranza – minoranza.

5. Il numero annuale di supplenze per ogni Consigliere non potrà comunque essere superiore a tre (3).

Art. 61 (Costituzione delle Commissioni)

1. Ciascun Gruppo di consiglieri eletti nella medesima lista almeno sette (7) giorni prima della prima seduta del Consiglio comunale, procede, depositando al Protocollo generale formale comunicazione scritta indirizzata al Sindaco, alla designazione dei propri rappresentanti nelle singole Commissioni permanenti.
2. Le Commissioni si considerano costituite all'atto della comunicazione della loro composizione effettuata in Consiglio dal Presidente del Consiglio comunale.
3. Le Commissioni permanenti restano in carica per l'intero mandato amministrativo.
4. I Gruppi possono, nel corso del mandato, procedere a variazioni della loro rappresentanza in seno ad una o più Commissioni consiliari permanenti depositando al Protocollo generale preventiva e formale comunicazione scritta del Capogruppo indirizzata al Presidente del Consiglio comunale.
5. I Consiglieri subentranti, ai sensi del comma precedente, entrano in carica quali Commissari al momento del deposito della relativa comunicazione scritta; notizia di tale comunicazione dovrà essere trasmessa, a cura della Segreteria generale, al Presidente del Consiglio comunale e a quello della Commissione consiliare permanente interessata dalla variazione entro i successivi 3 (tre) giorni liberi. Dell'avvenuta variazione della composizione di una o più Commissioni consiliari permanenti il Presidente del Consiglio comunale ne dà comunicazione alla prima seduta utile del Consiglio comunale.

Art. 62 (Partecipazione alle altre Commissioni)

1. Il Presidente del Consiglio comunale e ciascun Consigliere possono partecipare senza diritto di voto e senza corresponsione del gettone di presenza alle sedute di tutte le Commissioni permanenti esercitando tutti i diritti dei componenti della Commissione.

Art. 62-bis (Elezione del Presidente e del Vice Presidente della Commissione)

1. La prima seduta delle Commissioni permanenti è convocata dal Presidente del Consiglio comunale, che la presiede.
2. Nella prima seduta la Commissione procede, con due votazione palesi separate, all'elezione del Presidente e del Vice Presidente tra i

suoi componenti. Ogni componente può esprimere un'unica preferenza per un solo candidato. I candidati che ottengono più voti vengono eletti Presidente e Vice Presidente. Nessun Consigliere può essere eletto Presidente in più di una Commissione.

3. In caso di parità viene eletto il candidato più anziano di età.

Art. 62-ter (Attribuzioni del Presidente e del Vice Presidente della Commissione)

1. Il Presidente convoca la Commissione e ne regola i lavori; disciplina i dibattiti e tiene i contatti con la Presidenza del Consiglio comunale.
2. Il Vice Presidente della Commissione sostituisce il Presidente in caso di assenza, impedimento o vacanza. Collabora col Presidente nell'assicurare il buon andamento dei lavori della Commissione e, in particolare, alla formazione dell'Ordine del giorno.
3. Nel caso di assenza, impedimento o vacanza anche del Vice Presidente, le funzioni di Presidente vengono svolte dal Consigliere anziano - ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art.40 del Decreto Legislativo n.267/2000 - componente della Commissione.

Art. 62-quater (Durata in carica, revoca, dimissioni del Presidente e del Vice Presidente)

1. Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica per tutta la durata del mandato amministrativo.
2. Il Presidente e il Vice Presidente possono essere revocati dalla carica su proposta motivata di almeno due dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.
3. In caso di cessazione per dimissioni, decadenza o revoca dalla carica del Presidente di una Commissione, il Presidente del Consiglio comunale provvede alla convocazione della Commissione entro i dieci (10) giorni successivi alla comunicazione formale delle dimissioni o dell'avvenuta revoca o decadenza per l'elezione del nuovo Presidente. In caso di cessazione dalla carica del Vice Presidente, la Commissione è convocata dal suo Presidente per l'elezione del nuovo Vice Presidente.

Art. 62-quinquies (Assenze dei Commissari - decadenza)

1. Ai sensi dell'art.20 comma 3 dello Statuto comunale ed in applicazione per analogia dell'art.19 comma 3 dello stesso Statuto, per i Consiglieri comunali che risultino assenti a tre (3) sedute consecutive della Commissione consiliare permanente di appartenenza senza aver fornito adeguata giustificazione preventiva al Presidente della medesima Commissione quest'ultimo è tenuto a

segnalare formalmente al Presidente del Consiglio il comportamento del Consigliere.

2. Il Presidente del Consiglio comunale – ai sensi dell'articolo 24 comma 1 lettera i) dello Statuto comunale - , udite le controdeduzioni del Consigliere comunale, formalizza la decadenza dello stesso quale componente della Commissione consiliare permanente dandone specifica Comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta utile.
3. La decadenza del Consigliere commissario ha effetto dalla Comunicazione del Presidente al Consiglio.

Art. 62-sexies (Validità delle sedute delle Commissioni)

1. Per la validità delle sedute delle Commissioni è richiesta la presenza di almeno il 50% dei componenti effettivi, arrotondato all'unità superiore, tenendo conto di quanto previsto all'articolo 60 comma 3 e articolo 67 comma 3 del presente Regolamento.
2. La presenza del numero legale è accertata dal Presidente entro mezz'ora dalla convocazione. Il Presidente ne verifica il mantenimento nel corso dello svolgimento dei singoli punti dell'Ordine del giorno. In caso di mancanza o qualora venga meno il numero legale, il Presidente deve, rispettivamente, dichiarare deserta la seduta oppure sospenderla per un tempo non superiore ad un'ora. Trascorso invano il periodo di sospensione il Presidente toglie la seduta. In entrambi i casi il Presidente fissa la data e l'ora della seduta successiva ricomprendendo nell'Ordine del giorno della stessa anche gli argomenti non esaminati nella seduta dichiarata deserta o tolta.

Art. 62-septies (Convocazione e Ordine del giorno delle Commissioni)

1. Le Commissioni sono convocate dai rispettivi Presidenti, almeno quattro giorni prima della seduta, salvo i casi di urgenza. La convocazione contenente l'Ordine del giorno è inviata, di norma tramite posta elettronica o tradizionale, dall'Ufficio comunale di riferimento, oltre che ai componenti della Commissione presso il domicilio eletto, anche al Presidente del Consiglio, al Sindaco ed ai Capigruppo. La convocazione e l'Ordine del giorno delle Commissioni sono contestualmente pubblicati anche all'Albo comunale e sul sito informatico comunale.
2. Le proposte di deliberazione, nonché gli altri Affari, che abbiano oggetti identici o siano strettamente connessi, sono posti congiuntamente all'Ordine del giorno della Commissione competente salvo che per alcuni di essi la Commissione abbia già esaurito la discussione.
3. Salva autorizzazione espressa del Presidente del Consiglio comunale, le Commissioni non possono riunirsi negli stessi giorni

nei quali vi è la seduta del Consiglio comunale. In relazione alle esigenze dei lavori del Consiglio, il Presidente del Consiglio comunale può sempre revocare le convocazioni delle Commissioni. Il Presidente del Consiglio comunale può altresì richiedere o autorizzare, in via eccezionale e quando ciò sia necessario per i lavori del Consiglio, che una riunione della Commissione avvenga mentre si svolge una seduta del Consiglio comunale.

4. Le Commissioni possono essere convocate per la discussione di determinati argomenti che rivestano carattere di urgenza, su richiesta del Presidente del Consiglio comunale anche su proposta del Sindaco, ovvero quando lo richieda 1/3 dei componenti. In tali casi la convocazione deve avvenire entro tre (3) giorni dalla richiesta, trascorsi inutilmente i quali provvede alla convocazione il Presidente del Consiglio comunale.

Art. 62-octies (Processo verbale delle sedute delle Commissioni)

1. Delle sedute delle Commissioni un componente incaricato dal Presidente è tenuto a redigere un sintetico processo verbale nel quale vengono riportati: giorno, ora d'inizio e termine della seduta, luogo della seduta, Ordine del giorno, elenco dei presenti, argomenti trattati, atti istruiti, menzione dei Consiglieri che hanno preso la parola su di essi, oggetto ed esito delle votazioni. I verbali sono sottoscritti dal Presidente, dal Commissario verbalizzante e dagli altri componenti presenti.
2. I Consiglieri, componenti la Commissione, possono richiedere che il loro intervento sia riportato per intero nel verbale. In tale eventualità i Consiglieri svolgono il loro intervento riservandosi il diritto di consegnare al Presidente della Commissione un testo scritto riassuntivo che verrà allegato al verbale della seduta per formarne parte integrante.
3. Il Presidente della Commissione è incaricato di curare il successivo inoltro del verbale alla Segreteria comunale per gli adempimenti conseguenti e per la conservazione agli Atti. Ogni Consigliere ha diritto di prenderne visione o di estrarne copia.

Art. 62-nonies (Pubblicità delle sedute delle Commissioni)

1. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche. L'accesso alla sala delle riunioni è disciplinato dal Presidente della Commissione. Le Commissioni possono deliberare a maggioranza di riunirsi in seduta segreta nei casi previsti dalla legge e quando, per l'oggetto della discussione, è necessario tutelare i diritti di riservatezza delle persone.
2. Alle sedute possono essere invitati consulenti o persone esterne all'Amministrazione comunale che la Commissione abbia richiesto di

ascoltare dandone preventiva comunicazione al Presidente del Consiglio comunale.

ART.63 (Trattazione di materie di competenza di più commissioni)

Nel caso di proposte riguardanti materie di competenza di più commissioni il Presidente del Consiglio Comunale rimette la proposta alla commissione di competenza prevalente promuovendo, se del caso, convocazioni congiunte.

Ciascuna commissione, prima di procedere all'esame di questioni o proposte ad essa attribuite, potrà richiedere il parere di altra commissione.

ART.64 (Pareri della commissione sulle proposte)

Qualora all'interno della commissione non sia raggiunto un parere unanime possono essere presentate al consiglio distinte relazioni di maggioranza e di minoranza

Le commissioni si esprimono sulle proposte e sugli affari loro assegnati entro il termine prestabilito, concordato tra il Presidente del Consiglio Comunale ed il Presidente della commissione.

Trascorsi i termini di cui sopra il Consiglio Comunale può esaminare la proposta prescindendo dal parere della commissione.

ART.65 (Commissioni consiliari speciali)

Oltre alle commissioni permanenti di cui agli articoli precedenti, il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione che ne stabilisce l'oggetto, la regolamentazione e la durata,

può costituire commissioni consiliari speciali per l'esame di particolari argomenti.

In tali commissioni dovrà essere assicurata la rappresentanza di tutti i gruppi consiliari.

Possono essere nominati a far parte delle commissioni speciali anche elettori del Comune di Vicchio che non siano consiglieri comunali.

La presidenza delle commissioni speciali aventi funzioni di controllo e di garanzia è attribuita alle minoranze consiliari.

ART.66 (Gettone di presenza)

Le funzioni svolte dai componenti le commissioni sono compensate con il gettone di presenza e nei limiti previsti dall'art.23 comma 3 della legge 3/8/99 nr. 265.

TITOLO X **NORME FINALI**

ART.67(Rinvio)

Per quanto non previsto nel presente regolamento saranno osservate le disposizioni di legge vigenti in materia, nonché, in casi particolari, quelle che potrà adottare il Presidente, sentiti, se del caso, i capogruppo consiliari, il cui parere non è vincolante.